



Comune di Casalmoro

Parco Locale di Interesse
Sovracomunale del Moro
sul Fiume Chiese

REGOLAMENTO D'USO
Settembre 2010

Premessa: Il regolamento d'uso	pag. 1
Disciplina generale delle attività	pag. 2
Articolo 1 _ TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE: SALVAGUARDIA DEGLI AMBIENTI NATURALI	pag. 3
Articolo 2 _ USO DEL SUOLO E ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO	pag. 5
Articolo 3 _ ATTIVITA' AGRICOLE	pag. 6
Articolo 4 _ ATTIVITA' ZOOTECNICA	pag. 7
Articolo 5 _ ATTIVITA' ESTRATTIVA E DI SCAVO	pag. 7
Articolo 6 _ COLTIVAZIONE DI IMPIANTI LEGNOSI A VELOCE ACCRESCIMENTO	pag. 7
Articolo 7 _ VIABILITA': STRADE COMUNALI E VICINALI D'USO PUBBLICO, PARCHEGGI	pag. 8
Articolo 8 _ ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNICI	pag. 9
Articolo 9 _ RECINZIONI	pag. 9
Articolo 10 _ SISTEMA INSEDIATIVO: NUOVA EDIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE	pag.10
Articolo 11 _ ATTIVITA' RICETTIVA E AGRITURISMO	pag.11
Articolo 12 _ ATTREZZATURE PUBBLICHE E SERVIZI	pag.11
Articolo 13 _ ATTIVITA' DI RACCOLTA LEGNA	pag.12
Articolo 14 _ ECCEZIONI	pag.12
Articolo 15 _ CACCIA E PESCA	pag.13
Articolo 15 _ SANZIONI	pag.13

Premessa: il Regolamento d'uso

Il Regolamento d'uso non può proporre interventi di trasformazione territoriale non previsti dallo strumento urbanistico generale né dai suoi strumenti attuativi o di settore, ma solo specificare e approfondire le caratteristiche e le modalità degli interventi di tutela e di conservazione del territorio del PLIS.

In generale, il Regolamento d'uso perseguendo la valorizzazione delle attività agricole definisce:

- regole, criteri e modalità operative, integrativi e specificativi dello strumento urbanistico generale che dovranno essere rispettati da tutti i soggetti che opereranno nell'area del Parco;
- regole, comportamenti che dovranno essere rispettati da tutti i fruitori del Parco e dai residenti nell'ambito stesso al fine

“...I Regolamenti d'uso (omissis) attengono alle modalità di accesso, di fruizione, di prelievo e d'uso delle risorse, nel rispetto delle competenze assegnate ai Comuni dall'ordinamento e tenuto conto delle competenze di altri soggetti.

Il regolamento è proposto dall'ente gestore del PLIS e approvato dai consigli comunali competenti.

Nelle materie in cui è competente la Provincia, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura, le foreste, la caccia, le cave il recupero delle discariche, l'ente gestore formula un parere ai settori provinciali competenti da esaminare nelle fasi di revisione e aggiornamento dei relativi piani e compatibilmente con l'impianto generale degli stessi...”

(estratto da DGR Regione Lombardia 12 dicembre 2007, n°8/6148)

Disciplina generale delle attività

Il seguente Regolamento d'uso contiene alcune norme di carattere generale volte alla preservazione dei caratteri di naturalità peculiari dell'asta del fiume Chiese.

Tali prescrizioni hanno come oggetto la tutela e la valorizzazione del territorio, mediante una gestione coordinata delle risorse e il perseguimento dei seguenti obiettivi: la prevenzione dei rischi ambientali, la tutela della funzionalità dell'ecosistema, dell'ambiente naturale e delle caratteristiche dell'alveo, la migliore fruibilità dell'asta fluviale.

Particolare attenzione e tutela verrà posta ai terreni interni alle arginature, caratterizzati da un maggior grado di naturalità e di valenza paesaggistico-ambientale rispetto ai terreni agricoli esterni ai tracciati arginali. Per quanto riguarda i terreni esterni alle arginature, sono significativi i tracciati della viabilità minore, i corsi d'acqua (anche se solamente degli scoli) e la vegetazione spondale.

Il Regolamento d'uso fa inoltre riferimento alla normativa di pianificazione urbanistica presente alla scala comunale e alle leggi che tutelano il territorio del parco, quali:

- Vincolistica ambientale a livello nazionale, D.lgs. n. 42/04, L. 394/91;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po;
- Normativa regionale sui PLIS; L.R. n. 86/83 artt. 34-37 e s.m.i.; DGR n.8/6148;
- Normativa in tema di demanio pubblico, proprietà e concessioni; r.d.l. n. 1338/36; L. 37/199;
- Tutela della flora e della Fauna; L.R. 10/2008, Dir. 79/409/CEE, D.M. 18/10/2007 (ZPS), DGR n. 08/6648;
- Criteri di gestione obbligatori e delle buone pratiche agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE 1728/03;
- Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento; D.lgs. n. 152/2006; L. 5 gennaio 1994, n. 37 e s.m.i.;
- DGR 1 luglio 1997, N. 6/29567 "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia"; DGR 19dicembre 1995 N.6/6586 "Criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione";
- L.R. 4 luglio 1998, n.11, "Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura";
- Piano di indirizzo forestale 2009 -2019 provinciale (redatto in collaborazione tra ERSAF e Provincia di Mantova-Settore Agricoltura e Attività Produttive, Settore Pianificazione Territoriale Programmazione Assetto del Territorio, Area Ambientale e Settore Faunistico Venatorio Sport e Tempo Libero).

COMUNE DI CASALMORO

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Moro sul Fiume Chiese

Articolo 1 _ TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE: SALVAGUARDIA DEGLI AMBIENTI NATURALI

Ai fini della tutela paesistico-ambientale del territorio, all'interno del Parco si applicano gli indirizzi e le prescrizioni della normativa vigente in materia di tutela ambientale, ecologica e forestale, oltre agli indirizzi normativi previsti dal Piano di Indirizzo Forestale¹ della Provincia di Mantova e specificati nel Regolamento Attuativo e nell'Allegato D "Manuale per il procedimento di autorizzazione alla trasformazione di superfici boscate"².

Terreni interni alle arginature fluviali:

a) sono vietati il danneggiamento, la distruzione, il taglio della vegetazione arbustiva e arborea di qualsiasi specie e grado di accrescimento, nelle aree demaniali e comunali non in concessione salvo nei casi di:

- interventi regolati dal successivo art.13 (raccolta legna);
 - interventi specificatamente ordinati dalle autorità competenti;
 - interventi di taglio selettivo mirati all'eliminazione delle essenze esogene, da eseguirsi previa presentazione alle autorità competenti di un progetto di taglio e di reimpianto con specie autoctone. Il taglio di superfici boscate verrà effettuato con cadenza almeno biennale e in stretto rapporto alla stagionalità al fine di preservare la biodiversità dell'ecosistema, e potrà interessare quantità vegetali non superiori al 30% del patrimonio arboreo totale, (vedi art 13 del presente regolamento)
- Eventuali deroghe possono essere previste nel caso di attacchi parassitari (obbligatoria denuncia al servizio fitosanitario), incendi boschivi o interventi di ricostruzione boschiva;
- interventi ricadenti negli ambiti individuati dal PIF previo parere dell'ente gestore che porrà particolare attenzione agli aspetti paesistici dell'intervento.

b) nelle fasce boscate interne alle arginature i privati possono effettuare interventi di compensazione perseguendo gli obiettivi di rinaturazione e rimboschimento promossi dal Piano Pluriennale del Parco, previa presentazione di un progetto di intervento e autorizzazione da parte delle autorità competenti, anche in riferimento all'Albo delle opportunità di compensazione come previsto dal PIF.

Terreni esterni alle arginature fluviali:

a) il taglio delle superfici boscate, regolato dalla normativa vigente dal PIF provinciale, va comunque effettuato previa comunicazione all'ente gestore e delle altre autorità competenti: il soggetto promotore del taglio deve redigere un apposito progetto di taglio in cui siano specificate il tipo e il numero di esemplari da abbattere, le modalità operative e i reimpianti (vedere PIF).

b) l'abbattimento di piante isolate, e esistenti in filari lungo le strade o in colture di ripa ai margini dei coltivi deve avvenire previa denuncia all'ente gestore, indicando il tipo e il numero di esemplari da abbattere, le modalità operative e i reimpianti; l'ente gestore emetterà la relativa autorizzazione entro 30 gg, trascorsi i quali varrà il principio del silenzio assenso.

¹ I "Piani di Indirizzo Forestale" sono strumenti di pianificazione settoriale concernente l'analisi e la pianificazione del territorio forestale, necessari all'estrinsecarsi delle scelte di politica forestale, quindi attuativi della più generale pianificazione territoriale urbanistica con valenza paesistico-ambientale, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale e di supporto per le scelte di politica forestale. (estratto da PIF Provincia di Mantova, p.7)

² Circa la definizione di superficie boscata, si rimanda alla L.R. 8/76 "Legge forestale regionale" e alla L.R. 27/2004, "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale". Per "bosco" si intendono i popolamenti arborei od arbustivi, naturali o artificiali (ad esclusione degli impianti a rapido accrescimento con turno inferiore ai 50 anni), con larghezza di almeno 25 m e colonizzati da almeno tre anni. Fanno parte dell'area boscata anche appezzamenti isolati con superficie pari o superiore ai 2000 mq se aventi distanza superiore a 100 m dai vicini boschi.

c) è vietata l'eliminazione della vegetazione arborea o arbustiva mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d'acqua artificiali o naturali, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari.

d) sui terreni di ripa delle arginature del fiume Chiese sono vietati gli interventi che comportino la distruzione o il danneggiamento della vegetazione legnosa spontanea (arborea ed arbustiva), fatti salvi gli interventi di pulizia necessari a garantire il regolare deflusso delle acque (vedi art 13 del presente regolamento), vale a dire nei casi di:

- interventi ordinati o preventivamente autorizzati dalle autorità competenti;
- la modificazione della vegetazione volta alla migliore difesa ambientale, ivi compreso l'impianto di colture arboree a rapido accrescimento, previa autorizzazione;
- interventi di sfalcio per l'ordinaria pulizia e la manutenzione dei corpi idrici superficiali mediante riduzione della vegetazione spontanea, al fine di agevolare il regolare deflusso delle acque di irrigazione, conformemente ai regolamenti di pulizia idraulica;
- normali interventi di manutenzione e pulizia lungo le rive dei corpi d'acqua;
- interventi manutentivi connessi all'ordinato esercizio agricolo;
- le separazioni dei terreni agrari;
- la manutenzione degli arginelli dei corpi irrigui minori (fossi di irrigazione).

e) sono vietati l'asporto, il trasporto e il commercio della cortica erbosa e dello stato superficiale dei terreni, salvo nei casi di:

- prelievi direttamente connessi con le pratiche colturali;
 - prelievi legati a opere edificatorie, di urbanizzazione o di attività estrattive di cava debitamente autorizzate;
- (art.9 della Lr.10/2008)

f) è vietata la raccolta a scopo commerciale di:

- flora spontanea protetta e frutti del sottobosco, ad esclusione dei prodotti di colture;
- piante officinali spontanee, in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'ente gestore;
- licheni, muschio
- corpi fruttiferi micellari e tartufi per fini anche non commerciali in mancanza dall'autorizzazione dell'ente gestore e del patentino/permesso/tesserino raccolta funghi del soggetto in bosco (art 6 e art.9 del Lr 10/2008).

g) è vietata la raccolta a fini scientifici e didattici, da parte di istituti universitari, enti culturali o di ricerca scientifica, scuole pubbliche, in assenza di preventiva abilitazione con atto scritto del responsabile dei soggetti suddetti e successiva autorizzazione da parte dell'ente gestore (come definito dall'art. e 8 della Lr.10/2008)

h) è vietato il danneggiamento o l'estirpazione di radici, tuberi, bulbi, miceli e parti aeree propri della flora spontanea protetta. Il divieto non si applica nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente connessi con le pratiche colturali (ad esempio falciatura per fienagione);
(art.6 e art.9 della Lr.10/2008)

e) le sistemazioni agrarie e ambientali (escluse dagli ambiti di cui alla L.R. 14/1998) potranno essere approvate a seguito della presentazione di un accurato progetto che relazioni l'intervento al contesto, prevedendo una progettazione di sistemazioni ambientali estese ad un ampio ambito in grado di mitigare l'impatto sul paesaggio e sugli ecosistemi.

COMUNE DI CASALMORO

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Moro sul Fiume Chiese

f) è vietato la cattura e/o l'uccisione della fauna eccezione fatta per le disposizioni dei regolamenti dell'attività di caccia, di pesca e le attività di controllo e cattura disposti dagli enti competenti. Particolare attenzione sarà posta nelle specie faunistiche e floristiche indicati negli art.3, 4, 5 e 6 della Lr 10/2008.

Articolo 2 _ USO DEL SUOLO E ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

Nella programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio del Parco dovranno essere adottati i criteri e gli indirizzi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regione della Lombardia del 19 dicembre 1995, n. 6/6586: "Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione".

Sono consentiti le tecniche volte a:

- a) ricostruzione di ambienti naturali e ripristino dell'equilibrio ecosistemico tipico dei luoghi;*
- b) consolidamento di terreni e arginature, protezione dall'erosione, sistemazione idrogeologica del territorio;*
- c) miglioramento del contesto paesaggistico circostante;*
- d) implementazione di pratiche di sviluppo sostenibile del territorio e di gestione delle risorse;*
- e) sistemazione di corsi d'acqua e bacini, attraverso la conservazione ed il ripristino delle aree di esondazione;*
- f) consolidamento di versanti degradati da fattori naturali (dissesto idrogeologico) o antropici (discariche, cave, opere infrastrutturali);*

Sono vietati:

- a) il livellamento di scarpate, declivi e avvallamenti, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.1 comma e);*
- b) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e/o la costituzione di depositi anche temporanei, ad eccezione di depositi di letame destinato alle normali pratiche agricole;*
- c) la derivazione od occultazione di acque e risorgive;*
- d) gli espurghi di canali di irrigazione e scolo, salvo quelli autorizzati dall'Ente gestore, conformemente ai regolamenti di pulizia idraulica;*
- e) la distruzione di zone umide, risorgive, acquitrini e eventuali lanche che si venissero a delineare in seguito alla stagionalità delle portate e alle divagazioni del fiume Chiese;*
- f) il pascolo all'interno delle arginature del fiume Chiese non autorizzato preventivamente dall'Amministrazione Comunale ;*

Articolo 3 _ ATTIVITA' AGRICOLE

Le pratiche agricole svolte all'interno del parco dovranno essere coerenti con le finalità di salvaguardia ambientale e di tutela degli ecosistemi naturali che si prefigge l'istituzione del PLIS.

Il Piano Pluriennale degli Interventi all'interno delle arginature del fiume Chiese auspica l'incentivazione delle pratiche di rimboschimento e di rinaturalizzazione delle sponde fluviali tramite l'insediamento di essenze autoctone e la progressiva riduzione ed eventuale abbandono delle pratiche agricole intensive.

Sono consentite le attività agricole ordinarie ai sensi delle disposizioni dell'art5 della l.r.10/2008. In particolare sono rilevate due differenti situazioni:

a) Terreni interni alle arginature fluviali:

è consentita la normale pratica agricola da parte dei privati nei terreni già adibiti a tale uso alla data di approvazione del presente Regolamento.

Le attività seminatrici devono comunque avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni, relative all'adozione di tecniche culturali compatibili con una gestione sostenibile del territorio e nel preciso rispetto delle Norme di settore vigenti;

si auspicano:

Il rispetto di quando disposto dalla direttiva nitrati con particolare attenzione ai limiti di fertilizzazione (letami e liquami, fanghi) in golena entro argine in conformità agli art. 12,13,14 della D.G.R: 8/5868 del 21/11/2007;

-l'adeguato controllo e limitazione del consumo di prodotti chimici nella concimazione e nei trattamenti fitosanitari e zoonosanitari,

- la corretta pianificazione nell'utilizzo dei reflui zootecnici;

-l'attivazione di eventuali pratiche di agricoltura biologica;

- l'assenza di impiego di fertilizzanti chimici azotati a rapido dilavamento dalla semina alla levata;

Sono prescritti inoltre:

-il divieto di impiego di presidi sanitari chimici con mezzi aerei;

- il divieto di impiego di fanghi di depurazione da reflui urbani anche trattati.

b) Terreni esterni alle arginature fluviali:

è consentita la normale pratica agricola auspicando il recepimento delle seguenti indicazioni, che maggiormente si conformano agli obiettivi di salvaguardia del territorio promossi dal parco:

- realizzare interventi di miglioramento ambientale nell'ambito aziendale degli appezzamenti, previo parere positivo dell'Amministrazione Comunale;

- preservare gli elementi vegetazionali arborei e arbustivi caratteristici del paesaggio rurale storico e dell'organizzazione particellare dei fondi agricoli, come siepi e filari;

- divieto di taglio di piante senza la preventiva autorizzazione dell'ente gestore (vedi art. 1), in particolare per quanto riguarda gli ambiti dedicati alla coltivazione di impianti legnosi;

-pianificare l'utilizzo dei reflui zootecnici in conformità alla normativa vigente

COMUNE DI CASALMORO

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Moro sul Fiume Chiese

Articolo 4 _ ATTIVITA' ZOOTECNICA

Terreni esterni alle arginature fluviali:

a) *E' consentito l'insediamento di nuove attività di allevamento (se conformi ai regolamenti urbanistici).*

Tali attività potranno essere esercitate solamente in sussistenza di uno stretto rapporto di complementarità con le pratiche agricole, e con l'obiettivo dell'incremento della produttività del fondo.

Articolo 5 _ ATTIVITA' ESTRATTIVA E DI SCAVO

Terreni interni alle arginature fluviali:

a) *E' vietata qualsiasi attività estrattiva e di scavo, di rimozione, asporto o trasporto di materiale inerte da un luogo ad un altro con esclusione di interventi di riqualificazione ambientale e di riassetto idraulico.*

Terreni esterni alle arginature fluviali:

a) *Sono consentite le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, al reperimento di materiali inerti necessari al normale svolgimento delle ordinarie pratiche agricole con utilizzo di materiale inerte prelevato esclusivamente all'interno dei fondi che compongono l'azienda agricola. (art. 36 - comma 1, L.R. 8 agosto 1998, n. 14: "Assetto ed utilizzazione del territorio – Cave e torbiere. Nuove norme per la disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di cava"). Tali attività potranno avvenire solamente previa redazione di un progetto di intervento, che preveda la tutela degli aspetti morfologici esistenti e la preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti.*

Articolo 6 _ COLTIVAZIONE DI IMPIANTI LEGNOSI A VELOCE ACCRESCIMENTO

Su tutto il territorio del parco:

a) *è consentita la coltivazione di impianti legnosi di latifoglie a rapido accrescimento (a ciclo breve o lungo).*

Il rimboschimento delle aree a pioppeto o ad altre colture arboree a rapido accrescimento verrà eseguito secondo le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa e riportati all'art. 1 del presente Regolamento.

La coltivazione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- è consentito l'impianto o il reimpianto di colture arboree a pioppeto;
- è consentito l'impianto o il reimpianto di colture di latifoglie a rapido accrescimento.

Salvo nel caso di attività florovivaistica:

- non è permesso l'impianto di specie arboree non autoctone o di essenze non latifoglie;
- non è permesso l'impianto di colture arboree infestanti con particolare riferimento alla lista nera di all'art.1, comma 3 della LR 10/2008 ed elencate nella D.G.R. 24 luglio 2008/7736;
- in seguito al taglio di colture di specie arboree non ammesse, ma esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, non sarà possibile il reimpianto delle medesime.

Articolo 7 _ VIABILITA': STRADE COMUNALI E VICINALI D'USO PUBBLICO, PARCHEGGI

Su tutto il territorio del parco:

La viabilità interna al PLIS (strade comunali, vicinali capezzagne e rete dei sentieri arginali ed interpoderali) garantiscono l'accesso e la fruizione pubblica dell'ambiente del parco.

La viabilità all'interno del PLIS deve quindi sottostare alle seguenti prescrizioni:

a) la circolazione dei veicoli a motore è vietata all'interno dell'alveo fluviale e sulle strade arginali, dove segnalato

Fanno eccezione:

- i residenti, cui è consentito il transito nei soli tratti necessari all'accesso ai fondi o alle residenze;
- ai mezzi diretti alle residenze;
- i mezzi al servizio all'agricoltura e alla selvicoltura, ove non esista un percorso alternativo;
- i mezzi per lavori di manutenzione ordinaria alle infrastrutture esistenti;
- per i mezzi di esercizio di altre attività, il transito è consentito solamente previa autorizzazione dall'Amministrazione Comunale;
- i mezzi diretti alle aree di sosta specificatamente destinate alla fruizione del parco;

b) i mezzi di servizio o vigilanza pubblica hanno facoltà di circolare su tutte le strade pubbliche o private;

c) è vietato impedire o ostacolare l'accesso a strade o sentieri ai mezzi di servizio o vigilanza pubblica;

d) è vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari o di qualsiasi natura lungo tutti i percorsi del parco, carrabili e non, senza previa autorizzazione da parte dell'ente gestore.

e) la localizzazione di eventuali aree a parcheggio di interesse pubblico, rese necessarie per una migliore fruizione del parco, possono essere previste in accordo con l'ente gestore in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al parco e delle aree di minor pregio naturalistico-ambientale.

Nella realizzazione delle aree a parcheggio deve essere sempre salvaguardato l'inserimento ambientale tramite dispositivi di mitigazione ambientale (vegetazione interna e cortine alberate di perimetro, pavimentazioni di tipo permeabile);

f) le opere relative a progetti di nuove sedi stradali o al potenziamento, ampliamento e rettifica dei tracciati esistenti, nei tratti ricadenti nel territorio del parco sono sottoposti a preventiva autorizzazione da parte dall'Amministrazione Comunale.

Devono comunque essere:

- previsti interventi di mitigazione e compensazione ambientale adeguati;
- utilizzati un tipo di copertura e finitura del manto e del ciglio stradale adeguati al mantenimento del maggior grado di naturalità possibile;
- la riduzione dell'effetto di barriera dell'opera, al fine di tutelare la continuità dell'ecosistema naturale fra le diverse aree del parco, da realizzarsi anche mediante la predisposizione di appositi attraversamenti per le speci animali interessate.

Articolo 8 _ ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNICI

Su tutto il territorio del parco:

Eventuali interventi di adeguamento infrastrutturale o di realizzazione di impianti tecnologici (non connessi direttamente all'attività agricola ai sensi delle normative vigenti) che si rendessero necessari all'interno del parco dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale e subordinati alla preventiva stipula di una convenzione e del versamento di una garanzia necessaria alla copertura dei costi per la realizzazione delle opere di mitigazione o compensazione.

Dovranno essere previste opere di ripristino o di compensazione ambientale in rapporto all'entità, alla tipologia e alla possibilità o meno di ripristino e recupero del danno ambientale e/o paesaggistico apportato al territorio protetto.

Dovrà essere garantito:

- l'inserimento dell'opera sotto il profilo della tutela ambientale;
- la riduzione dell'effetto di barriera dell'opera al fine di tutelare la continuità dell'ecosistema e i collegamenti ciclopedonali fra le diverse aree del parco;
- la predisposizione, ove necessario, di barriere antirumore e mascheramenti vegetali a mitigazione degli impatti visivi.

Articolo 9 _ RECINZIONI

Terreni interni alle arginature fluviali:

a) è vietata la realizzazione di recinzioni di ogni tipo, forma e materiale, salvo che per esigenze o iniziative di carattere estemporaneo legate alla migliore fruizione del parco, previo accordo con l'ente gestore.

Terreni esterni alle arginature fluviali:

a) è vietata la predisposizione di recinzioni permanenti, salvo quelle realizzate:

- in siepe viva con vegetazione autoctona;
- in rete metallica senza muretto di sostegno a terra, esclusivamente nelle aree di stretta pertinenza dei fabbricati rurali;
- recinzioni di tipo tradizionali, previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio.
- a protezione delle colture specializzate;

b) è vietata la recinzione dei fondi agricoli non in siepe, tranne per quanto riguarda:

- la manutenzione e il ripristino di recinzioni in muratura esistenti alla data di istituzione del PLIS, che devono comunque mantenere l'originario andamento planimetrico ed altimetrico;
 - le aree di stretta pertinenza dei fabbricati rurali;
 - le recinzioni temporanee a salvaguardia di ovini, caprini ed equini al pascolo.
 - la protezione delle colture specializzate;
- Deve essere comunque garantito il regolare deflusso delle acque meteoriche e superficiali.

Articolo 10 _ SISTEMA INSEDIATIVO: NUOVA EDIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE

Terreni interni alle arginature fluviali:

a) è vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione, ad esclusione di strutture finalizzate al miglioramento della fruizione del parco, previa convenzione con l'ente gestore.

b) sono permessi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente esclusivamente per fini turistici, ricreativi e didattici coerenti con gli obiettivi di valorizzazione perseguiti dall'Ente gestore del parco.

Terreni esterni alle arginature fluviali:

a) sono ammessi interventi coerenti ai limiti prescritti all'interno degli strumenti urbanistici vigenti in materia di edificazione nelle zone agricole.

Tali interventi orientati a valorizzare le attività agricole saranno indirizzati a:

- limitare l'utilizzazione edilizia del territorio, attraverso il soddisfacimento dei bisogni insediativi mediante il recupero degli edifici esistenti;
- valorizzare e recuperare il patrimonio agricolo, assicurando la tutela e l'efficienza delle unità produttive presenti;
- garantire il rispetto della coerenza tipologica e degli elementi costitutivi del paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali locali;
- prevedere uno sviluppo morfologicamente coerente alla struttura insediativa delle corti storiche;
- perseguire l'obiettivo della realizzazione di un tessuto compatto mediante l'ottimizzazione delle distanze tra gli edifici oggetto di nuova costruzione;
- orientare gli eventuali ampliamenti verso il perimetro esterno del parco;
- valutare l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti, da realizzarsi tramite il consolidamento e l'inerbimento di rilevati, la creazione di barriere visive e/o antirumore e mascheramenti vegetali;
- prevedere interventi di mitigazione volti a limitare l'impatto e a compensare la perdita di valori ambientali del territorio conseguenti alle edificazioni da effettuarsi con: cortine alberate di perimetro, macchie boscate, pavimentazioni di tipo permeabile.

COMUNE DI CASALMORO

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Moro sul Fiume Chiese

Articolo 11 _ ATTIVITA' RICETTIVA E AGRITURISMO

Su tutto il territorio del parco:

a) è vietata l'installazione di campeggi, depositi di roulotte o di qualsiasi installazione temporanea o permanente non preventivamente autorizzata;

Terreni esterni alle arginature fluviali:

a) è consentita e promossa l'attività di agriturismo (così come disciplinato dalla L. 5/12/1985 n. 730 "Disciplina dell'agriturismo", dalla L.R. 3/92 "Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale" e dalla L.R. 8 giugno 2007 n. 10 "Disciplina regionale dell'agriturismo"),

Tale attività deve essere connessa e complementare alle attività del fondo (che devono comunque rimanere prevalenti), pur prevedendo lo svolgimento delle seguenti attività nell'ambito dell'azienda agricola:

- ricezione e ospitalità rurale;
 - somministrazione sul posto di alimenti e bevande;
 - realizzazione di spazi aperti, destinati alla sosta dei campeggiatori;
 - organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali;
- con l'obiettivo di:
- agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle aree rurali;
 - favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente;
 - valorizzare le produzioni tipiche locali;
 - promuovere e tutelare le tradizioni culturali del mondo agricolo.

Sono considerate connesse e complementari alla pratica agrituristica eventuali attività ippiche, peschatorie, venatorie, o culturali per la valorizzazione del territorio l'agricoltura e le tradizioni rurali.

Articolo 12 _ ATTREZZATURE PUBBLICHE E SERVIZI

Su tutto il territorio del parco sono ammesse, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore:

a) la localizzazione di:

- attrezzature volte al miglioramento della fruizione del parco (aree di sosta, punti di osservazione faunistica, info-point, tabellazione e segnaletica di percorsi, sentieri e beni notevoli, ...)
- attrezzature per le attività ricreative e di svago, per il tempo libero, lo sport e la fruizione quotidiana del parco (come ad esempio la predisposizione di percorsi vita);
- eventuali servizi e parcheggi secondo quanto esposto nell'art.7;

Per la realizzazione di tali attrezzature è previsto prioritariamente il riuso di edifici esistenti che verranno adibiti ad uso pubblico e a supporto della fruizione del Parco. In essi saranno consentiti interventi mirati di adeguamento igienico, statico o tecnologico necessari alla nuova funzione, oltre ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione senza demolizione, e comunque nel rispetto delle tipologie e dei materiali preesistenti ed in armonia con le forme tradizionali dell'edilizia rurale locale.

Articolo 13 _ ATTIVITA' DI RACCOLTA LEGNA

fatto salvo quanto previsto all'art. 1

All'interno delle arginature del Fiume Chiese:

- *Raccolta di Legna e ramaglie*

a) all'interno delle arginature è consentita la raccolta di legna ad uso privato e non a fini commerciali previa comunicazione all'amministrazione comunale e assenso del tecnico. La richiesta dovrà essere presentata in carta libera menzionando gli operatori, la collocazione sul territorio e la data di inizio lavori.

a1) La legna dovrà provenire in primis da alberi in piedi morti e/o potenzialmente pericolosi e da materiale morto a terra con precedenza alle ramaglie in vicinanza dell'alveo. Durante l'esbosco è vietato l'accumulo del materiale in zone adiacenti all'alveo pericolose per la sicurezza idrogeologica.

a2) è consentito solo il taglio di alberi vivi della specie Robinia con l'obbligo dell'estirpazione della ceppaia. (Art. 37 del regolamento attuativo del Piano Indirizzo Forestale della provincia di Mantova come previsto da regolamento regionale)

Se la zona di esbosco è prospiciente al fiume e/o vicino alle sponde degli argini è obbligatorio il reimpianto di piantine di età s + t di specie autoctone e conformi alla cenosi di quercu-carpineto planiziale per la sicurezza idraulica

a3) sono da escludersi gli alberi che ospitano rifugi per la fauna a meno che non siano in prossimità dell'alveo (art 68 del R. A. del PIF)

a4) Nelle formazioni di ripa in prossimità dell'alveo inciso sono vietate le attività di esbosco eccetto quelle atte al preservamento della capacità idraulica ed opere di ripulitura del materiale morto; i grandi esemplari costituenti chiaro pericolo potranno essere rimossi comunque solo a seguito dell'autorizzazione da parte dell'ente gestore.

b) il soggetto esecutore delle attività in bosco (indicato nella comunicazione sopraccitata) è tenuto ad operare secondo il criterio di buon senso e di preservazione e mantenimento dell'ambiente del Parco e del paesaggio. Qualora le opere di ripulitura non vengano eseguite subito dopo le attività di taglio o raccolta saranno sempre in onere al soggetto esecutore dei lavori.

I danni all'ambiente relativi ad attività non conformi a quest'articolo saranno puniti come regolano gli art.28-29-30 delle L.R. 86/83 e successive modifiche e art 39 – 41 del R. A. del PIF in vigore.

Articolo 14 _ ECCEZIONI

a) L'Ente gestore regolerà attraverso opportune determinazioni l'entrata/passaggio di pedoni e cicli, cani, cavalli e animali domestici; attività rumorose e disturbatrici, lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive e in genere, raccolta di frutti, funghi e flora, l'allestimento di tende o campeggi e l'accensione di fuochi come definito dall'art.63 del R.R. N 5/2007 e dall'art 44 e 61 del R.A. del PIF.

La domanda dovrà essere presentata in carta libera indicando luogo/percorso, data e associazioni coinvolte. Dovranno essere indicate le misure preventive ai possibili danni che potrebbero incidere sul territorio. (Art.70 del regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale Provinciale)

COMUNE DI CASALMORO

Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Moro sul Fiume Chiese

Articolo 15 _ CACCIA E PESCA

Il presente regolamento non interferisce con le norme specifiche di settore.

Articolo 16 _ SANZIONI

Su tutto il territorio del parco:

a) Qualsiasi comportamento scorretto ai sensi degli art. precedenti, sarà punito secondo la normativa vigente di cui agli art 28-29-30 della Lr. 86/83 e successive modifiche relative al danno ambientale e secondo gli art.12 e 13 della Lr.10/2008 per la tutela e conservazione ambientale e della faune e flora.